

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-324 del 23/01/2019
Oggetto	OGGETTO: L.R. N. 7/2004. RILASCIO CONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTE FOGNARIE DI AREE DEMANIALI DEL TORRENTE LOGGIA E RIO LURONE NEI COMUNI DI GRAGNANO TREBBIENSE E ROTTOFRENO (PC) CONCESSIONARIO: IRETI S.p.A.- CODICE SISTEB: PC18T0031
Proposta	n. PDET-AMB-2019-315 del 22/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. N. 7/2004. RILASCIO CONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTE FOGNARIE DI AREE DEMANIALI DEL TORRENTE LOGGIA E RIO LURONE NEI COMUNI DI GRAGNANO TREBBIENSE E ROTTOFRENO (PC)

CONCESSIONARIO: IRETI S.p.A.- CODICE SISTEB: PC18T0031

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazione n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA :

- l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 6757 in data 24/04/2018, con cui la Società IRETI S.p.A., (C.F./P.IVA 01791490343) con sede a Tortona (AL), in persona del Rappresentante titolato alla firma degli atti sig. Bertolini Eugenio, ha domandato, ai sensi della L.R. n° 7/2004, la concessione per la l'occupazione di aree demaniali del torrente Loggia e rio Lurone per la posa di condotte fognarie nei comuni di Gragnano Trebbiense e Rottofreno (PC);

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

PRESO ATTO :

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data 30/05/2018 sul BURERT n. 149 riguardo alla quale , nei termini previsti dalla L.R. n° 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota , assunta al prot. ARPAE n°18032 del 21/11/2018 , con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, ha trasmesso nulla osta idraulico all'esecuzione delle opere di che trattasi con prescrizioni;

DATO ATTO :

- che la Società istante ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- che la presente concessione, avendo per oggetto l'occupazione con infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà pubblica, è esente dal pagamento canone e della cauzione ai sensi della D.G.R. 913/2009 e dell'art. 8 comma 4 L.R. 2/2015;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

A) di rilasciare sino al 31/12/2037, e per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla Società IRETI S.p.A (C.F/P.IVA 01791490343) con sede a Tortona (AL), la concessione per l'attraversamento con condotte fognarie di aree demaniali di pertinenza del torrente Loggia e rio Lurone, così come descritte negli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente che, pur non essendo materialmente allegati alla determinazione, ne costituiscono parte integrante subordinatamente alle condizioni descritte nel disciplinare che, vistato dalla Responsabile della Servizio, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

Rio Nurone : fronte mappale 76 del fg. 24 del NCT del comune di Rottofreno e fronte mappale 6 del fg. 1 del NCT del comune di Gragnano Trebbiense;

Torrente Loggia : fronte mappale 32 del fg. 24 e fronte mappale 37 del fg. 25 del NCT del comune di Rottofreno;

B) di esonerare il concessionario dal pagamento del canone e del deposito cauzionale in quanto l'opera concessa rientra fra le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n° 152 del 2006 di proprietà pubblica per cui esente dal pagamento del canone e della cauzione ai sensi della D.G.R. 913/2009 e dell'art. 8 comma 4 della L.R. n° 2/2015;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- La presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione con particolare riguardo ai titolari di diritti sulle aree concesse o limitrofe;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia n° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

**firmato digitalmente dalla Responsabile S.A.C.
Dott.ssa Adalgisa Torselli**

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata a IRETI S.p.A. (CF/P.IVA: 01791490343) con sede in Tortona (AL) , ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'attraversamento del torrente Loggia e rio Nurone nei comuni di Gragnano Trebbiense e Rottofreno (PC) con condotte fognarie, così come rappresentato negli allegati alla domanda.

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2037.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2007, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Struttura concedente.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) La concessione, avendo per oggetto l'occupazione con infrastrutture idriche di cui all'art.143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà pubblica, è esente dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009 e anche dal versamento della cauzione ai sensi dell'art. 8 comma 4 L.R. 2/2015;

2) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5

Obblighi e condizioni generali

1) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, così come individuata negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

- 2) Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- 3) Il Concessionario garantisce la tenuta idraulica delle condotte interrate e non, in modo da evitare danni alle sponde e agli argini fluviali. Le condotte dovranno essere in grado di sopportare il peso dei mezzi di trasporto e delle macchine operanti nell'ambito fluviale, restando l'Amministrazione concedente totalmente sollevata da responsabilità per danni conseguenti;
- 4) Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
- 5) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.
- 6) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 7) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:
 - la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).
- 8) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
- 9) Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
- 10) La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 11) E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
- 12) Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

13) L'area per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente articolo è concessa nei limiti dei diritti che competono all'Amministrazione Pubblica in termini di disponibilità dei beni concessi, e salvi i diritti di terzi, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

Art. 6

**Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico assunto al prot. ARPAE n° 18032 del 21/11/2018:
(vedi allegato)**

SERVIZIO AREA AFFLUENTI Po

Ambito di Piacenza

NORME E CONDIZIONI DETTATE DALL'AMMINISTRAZIONE IDRAULICA VINCOLANTI
PER IL RILASCIO di CONCESSIONE di PERTINENZE DEMANIALI PER:

OCCUPAZIONE di AREE DEMANIALI - ATTRAVERSAMENTO

1. È concesso l'attraversamento del corso d'acqua, da realizzare secondo le caratteristiche illustrate nei disegni allegati alla domanda di concessione, che fanno parte integrante.
2. Il Servizio Area affluenti Po, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse, si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta. Verrà riconosciuto il rimborso del canone versato anticipatamente.
3. Il concessionario dovrà eseguire tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà demaniale e la conservazione del buon regime idraulico del corso d'acqua nella zona interessata dall'attraversamento e nelle zone demaniali nell'immediato intorno.
4. È concesso eseguire opere di manutenzione ordinaria, previo comunicazione scritta, per eseguire quei lavori di riporti e spianamenti necessari per il mantenimento dell'efficienza del manufatto e opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi previo presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Servizio, per interventi di modifica conseguente ad interventi di erosione.
5. L'amministrazione idraulica non è responsabile – sotto ogni qualsiasi aspetto – per gli eventuali danneggiamenti che eventi di piena del FIUME/RIO/CANALE dovessero comunque arrecare all'attraversamento.
6. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.
7. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i.
8. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
9. La concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni sopra riportate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Francesco CAPUANO
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.